

DELIBERA 22 dicembre 2017.

**Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, potenziamento e ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano - I e II lotto funzionale - assegnazione finanziamento. (CUP F47BI500028000I, CUP F47BI500029000I).** (Delibera n. 86/2017).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge del 26 febbraio 1992, n. 211, che, all'art. 9, prevede contributi per la realizzazione di interventi di trasporto rapido di massa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 373, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211 del 1992;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

*a)* la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

*b)* la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

*c)* la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003 e la relativa *errata corrigere* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, nonché la delibera del 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e*, *f* e *g*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, che ha soppresso la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro del 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, attribuendo i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto alle direzioni generali competenti del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, 4 dicembre 1996, n. 611, 27 febbraio 1998, n. 30, 18 giugno 1998, n. 194, 23 dicembre 1998, n. 448, 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali, tra l'altro, è stata rifinanziata la citata legge n. 211 del 1992 ed è stato previsto, esclusivamente per le opere di cui alla precitata legge n. 211 del 1992, un limite all'apporto finanziario statale massimo del 60 per cento del costo delle opere per i sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitane, filobus, impianti a fune, ecc.) e sulle ferrovie concesse;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, «legge finanziaria 2008», che all'art. 1, commi 304 e 305, ha istituito il «Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale», con una dotazione di complessivi 353 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2010, di cui il 50 per cento per gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui al citato art. 9 della predetta legge n. 211 del 1992;

Visto il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che, nel prevedere all'art. 5 riduzioni di autorizzazioni di spesa, ha azzerato la dotazione del suddetto Fondo;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 63, commi 12 e 13, ha ripristinato le risorse ridotte con il predetto decreto-legge n. 93 del 2008;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, «legge di stabilità 2015», che all'art. 1, comma 228:



a) ha stabilito che il fondo di cui all'art. 1, comma 88, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, è destinato esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane;

b) ha assegnato al fondo stesso un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, nonché ulteriori 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 72 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019;

Vista la delibera del 6 dicembre 2011, n. 91, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 2012, Supplemento ordinario, con la quale questo Comitato, per la realizzazione di nuovi interventi di cui all'art. 9 della citata legge n. 211 del 1992, ha approvato un programma finanziato nel limite delle risorse disponibili di cui al citato art. 63 del decreto-legge n. 112 del 2008, programma nel quale erano inseriti, tra gli altri:

a) l'intervento del Comune di Bologna denominato «Metrotrania di Bologna: opere di completamento lotto stazione FS-P.zza Maggiore», del costo ammissibile a finanziamento di 98.630.000 euro e per il quale è stato individuato un finanziamento erogabile di 53.790.000 euro, corrispondente al 54,54 per cento del predetto costo;

b) l'intervento del Comune di Milano denominato «Potenziamento e ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano - I lotto funzionale e II lotto funzionale», del costo ammissibile a finanziamento di 76.605.318 euro e per il quale, a fronte di un finanziamento massimo erogabile pari a 45.963.190,80 euro - corrispondente al 60 per cento del predetto costo dell'intervento - si è reso disponibile il finanziamento di 21.085.725,20 euro;

Vista la delibera del 18 marzo 2013, n. 25, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2013, che ha destinato le risorse pari ad euro 53.790.000,00, precedentemente previste dalla delibera n. 91 del 2011 in favore dell'intervento relativo alla Metrotrania di Bologna non più realizzabile, per:

a) elevare di 24.877.465,60 euro le risorse attribuibili al succitato intervento della linea 2 di Milano, determinando, unitamente al suddetto finanziamento di 21.085.725,20 euro, un finanziamento complessivo di 45.963.190,80 euro, pari al 60 per cento del costo dell'intervento;

b) destinare i rimanenti 28.912.534,40 euro all'intervento del Comune di Torino denominato «Metropolitana leggera automatica linea 2, tratta Rebaudengo-Giulio Cesare», che risultava primo degli interventi inseriti nella graduatoria delle opere finanziabili fra quelli che non avevano ancora ricevuto finanziamenti;

Vista la delibera del 10 agosto 2016, n. 33, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 2017, con la quale questo Comitato ha preso atto di una rimodulazione dell'intervento di «Potenziamento e ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano – I lotto funzionale e II lotto funzionale» e ha confermato all'intervento stesso il finanziamento complessivo di 45.963.190,80 euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 63, commi 12 e 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, individuato con la citata delibera n. 25 del 2013;

Vista la nota del 12 giugno 2017, n. 23371, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la proposta di autorizzazione all'utilizzo dei ribassi d'asta relativi all'intervento di «Potenziamento e ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano»;

Vista la relativa relazione istruttoria redatta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 giugno 2017, n. 4046 e la successiva nota del 25 luglio 2017, n. 5361, di integrazione e chiarimento alla già citata nota n. 23371;

Vista la nota del 27 luglio 2017, n. 3835, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) ha, tra l'altro, comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato con nota del 19 ottobre 2016, n. 81157, relative ad altra opera, dovevano essere estese all'intervento di «Potenziamento e ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano», determinando l'indisponibilità dei 24.877.465,60 euro, attribuiti all'intervento stesso con la richiamata delibera n. 25 del 2013 e confermati con la citata delibera n. 33 del 2016;

Vista la nota del 17 ottobre 2017, n. 39436, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione dell'indisponibilità dei 24.877.465,60 di euro, ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato della proposta di assegnazione di un finanziamento a favore dell'intervento sopra citato, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

Vista, altresì, la nota del 30 ottobre 2017, n. 7449, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che la proposta relativa all'autorizzazione all'utilizzo dei ribassi d'asta per la medesima opera sarà integrata e aggiornata in un secondo momento e, pertanto, ha chiesto la sospensione della relativa istruttoria, limitando la proposta da sottoporre a questo Comitato alla sola assegnazione del finanziamento;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

a) che con decreto dirigenziale del 28 dicembre 2010, n. 4107, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto l'impegno a favore dei primi 4 interventi finanziabili a valere sulle risorse allora disponibili di cui all'art. 63 del decreto-legge n. 112 del 2008, compresi 53.790.000 euro a favore del Comune di Bologna e 21.069.753,08 euro a favore del Comune di Milano;



b) che l'intervento del Comune di Milano, del costo di 150 milioni di euro circa, era costituito da un 1° lotto funzionale, comprensivo di impianti e della fornitura di 4 treni del costo di 40 milioni di euro; da un 2° lotto funzionale, anch'esso comprensivo d'impianti e della fornitura di 4 treni; e da un parcheggio d'interscambio;

c) che, con le delibere n. 91 del 2011 e n. 25 del 2013, sono stati ammessi a finanziamento, per complessivi 45.963.190,80 euro, il 1° lotto funzionale e i soli impianti di alimentazione e trazione elettrica del 2° lotto funzionale, del costo complessivo di 76.605.318 euro;

d) che l'iniziale disponibilità del finanziamento parziale di 21.085.725,20 euro, previsto dalla suddetta delibera n. 91 del 2011, aveva indotto il Comune di Milano a chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la riconfigurazione dell'intervento, a parità di costo complessivo, con individuazione di un primo stralcio relativo al solo acquisto di 4 treni, del costo di 40 milioni di euro, e di un secondo stralcio relativo agli interventi di potenziamento tecnologico previsti in entrambi i lotti funzionali, del costo di 36.605 milioni di euro, con destinazione del predetto finanziamento al primo stralcio, così da fruire di risorse pubbliche per un valore abbastanza prossimo al 60 per cento del costo dello stralcio stesso;

e) che il successivo incremento del finanziamento fino al limite massimo di 45.963.190,80 euro previsto dalla delibera n. 25 del 2013 è stato seguito dalla rimodulazione dell'intervento e dalla conferma per l'opera rimodulata del predetto finanziamento, come previsto dalla delibera n. 33 del 2016;

f) che l'iniziale impegno di 53.790.000 euro a favore del Comune di Bologna, assunto con il suddetto decreto n. 4107 del 2010, non è stato modificato a seguito dell'adozione della delibera n. 25 del 2013 e che l'intero importo, nel frattempo divenuto residuo passivo perente in conto capitale, avrebbe potuto essere reiscritto in bilancio solo su richiesta del predetto Comune, creditore originario, e non avrebbe potuto essere destinato al finanziamento di altri interventi;

g) che, non potendo quindi considerare disponibili le risorse destinate all'intervento del Comune di Bologna di cui alla delibera n. 91 del 2011, non può essere data attuazione alla suddetta delibera n. 25 del 2013, per la parte relativa all'incremento del finanziamento destinabile per 24.877.465,60 euro all'intervento del Comune di Milano denominato «Potenziamento e ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano» e per 28.912.534,40 euro all'intervento del Comune di Torino denominato «Metropolitana leggera automatica linea 2, tratta Rebaudengo-Giulio Cesare»;

h) che il finanziamento dell'intervento di «Potenziamento e ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano» dev'essere considerato disponibile per l'importo di 21.069.753,08 euro di cui al citato decreto n. 4107 del 2010 e che l'integrazione del finanziamento sino all'importo limite di 45.963.190,80 euro richiede una nuova assegnazione di 24.893.437,72 euro, di cui:

1. 24.877.465,60 euro in sostituzione delle risorse di pari importo già attribuite all'intervento con la delibera n. 25 del 2013 ma non utilizzabili;

2. 15.972,12 euro per raggiungere il finanziamento di 21.085.725,20 euro destinato all'intervento con delibera n. 91 del 2011, impegnato dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per soli 21.069.753,08 euro come riportato nel citato decreto dirigenziale n. 4107 del 2010;


i) che il finanziamento della citata assegnazione complessiva è imputabile sulle risorse di cui al citato art. 1, comma 228, della citata legge n. 190 del 2014, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quantifica nei seguenti importi:

(importi in euro)

	2016	2017	2018	2019
Dotazione iniziale del fondo articolo 1, comma 228, della legge n. 190/2014	20.000.000,00	84.500.000	32.500.000	52.500.000
Riduzione ex DL. n. 193/2016	-1.000.000,00	0	0	0
Dotazione aggiornata	19.000.000,00(*)	84.500.000	32.500.000	52.500.000
Utilizzi (**)	-3.579.679,39	0	0	0
Disponibilità	15.420.320,61	84.500.000	32.500.000	52.500.000

(\*) Stanziamento determinato a seguito del taglio di 1 milione di euro derivante dal decreto-legge n. 193/2016. Stanziamento oggetto di conservazione di lettera F).

(\*\*) Assegnazione di 3.579.679,39 euro al finanziamento dell'intervento di «Potenziamento e trasformazione della Ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò – lotto di completamento stazione Monte Po-stazione Misterbianco centro della tratta Nesima-Misterbianco centro», di cui alla delibera CIPE del 10 luglio 2017, n. 44 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2017.



*j)* che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto di imputare la predetta assegnazione complessiva di 24.893.437,72 euro per 15.000.000,00 euro sulle risorse di cui alla precedente tabella relative all'anno 2016 e per i rimanenti 9.893.437,72 euro sulle risorse relative all'anno 2017;

*k)* che, nel caso in cui non fosse possibile provvedere all'impegno dei finanziamenti sopra indicati entro l'anno 2017, lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto, di imputare integralmente l'assegnazione dei citati 24.893.437,72 euro sulle risorse di cui alla norma sopra citata relative al solo anno 2017;

Ritenuto di includere, tra gli obblighi dei soggetti aggiudicatori, quello di assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1, comma 5, della predetta legge n. 144 del 1999;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera del 30 aprile 2012, n. 62;

Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta ed entrambe poste a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. All'intervento del Comune di Milano denominato «Potenziamento e ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano — I e II lotto funzionale» è assegnato il finanziamento di 24.893.437,72 euro, imputato per 15.000.000 di euro sui contributi di cui all'art. 1, comma 228, della citata legge n. 190 del 2014 relativi all'anno 2016 e per i rimanenti 9.893.437,72 euro sui contributi previsti dal medesimo articolo per l'anno 2017.

2. Nel caso in cui l'impegno dei finanziamenti sopra indicati non venga assunto entro l'anno 2017, l'assegnazione dei citati 24.893.437,72 euro sarà imputata integralmente sui contributi di cui all'art. 1, comma 228, della legge n. 190 del 2014 relativi all'anno 2017.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica le effettive modalità d'imputazione dell'assegnazione in questione.

4. Non sarà attuato il punto 2 della delibera del 18 marzo 2013, n. 25, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2013, denominato «Programma d'interventi approvato con delibera CIPE n. 91 del 2011», per le motivazioni esposte nella precedente presa d'atto.

5. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il Comune di Milano, soggetto aggiudicatore dell'opera dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato e modalità di scambio dei dati saranno definiti con protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7.

6. Il codice unico di progetto (CUP) relativo al succitato intervento, ai sensi della citata delibera n. 24 del 2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile concernente l'intervento stesso.

Roma, 22 dicembre 2017

*Il Presidente: GENTILONI SILVERI*

*Il segretario: LOTTI*

*Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018  
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 244*

18A02404

